



Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione Fallimentare Ufficio di Perugia

DECRETO COLLEGIALE

C.P. n. 9/2019 - MONDIAL MARMI S.R.L.

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Teresa Giardino	Presidente
dr.ssa Stefania Monaldi	Giudice relatore
dr.ssa Elena Stramaccioni	Giudice

Letti gli atti del procedimento per l'omologa del ricorso per concordato preventivo proposto dalla società MONDIAL MARMI S.r.l., con sede in Perugia, Via Fabrianese 2/A - Frazione Ponte Valleceppi, C.F., P.IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia al n. 00151000544,

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. In data 12 dicembre 2019 (su domanda "in bianco" depositata in data 19 giugno 2019) la società Mondial Marmi S.r.l. aveva chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 ss L.F., depositando la proposta ed il piano di concordato che prevedeva la prosecuzione dell'attività di impresa per un periodo di 7 anni, di cui uno ante omologa, nonché la liquidazione di parte del patrimonio sociale non funzionale all'esercizio dell'impresa. Attraverso i flussi di cassa "complessivi" – espressamente qualificati e considerati nella proposta come "nuova finanza dinamica" – aveva proposto di pagare i creditori concordatari suddivisi in 9 classi. Precisamente, Classe 1: prededuttivi, ipotecari, pignoratizi ex art. 2751 bis cc; Classe 2: privilegiati ante primo grado sino all'art. 2754 cc.; Classe 3: privilegiati ex art. 2752 cc non

degradati; per i creditori appartenenti a tali prime tre classi era previsto il pagamento integrale ma oltre l'anno dall'omologa, compensato dal riconoscimento di interessi moratori; Classe 4; crediti erariali inclusi in transazione fiscale e degradati, per i quali era proposto il pagamento in misura pari al 28%; Classe 5: crediti erariali non inclusi in transazione fiscale e privilegiati ex art. 2758 c.c. degradati e crediti di rivalsa per accise, per i quali era proposto il pagamento al 27%; Classe 6: chirografari fornitori, ai quali era proposto il pagamento al 26%; Classe 7: chirografari banche, ai quali era proposto il pagamento al 25%; Classe 8: chirografari residui, ai quali era proposto il pagamento 21% Classe 9: creditori postergati, ai quali non era riservato alcun pagamento.

La proposta di pagamento dei creditori privilegiati "capianti", differenti da quelli che insistono sui beni non funzionali e quindi oggetto di liquidazione, era articolata in un arco temporale eccedente quello previsto dall'art. 186 bis L.F. e la ricorrente aveva provveduto ad appostare un fondo per interessi in chirografo, senza tuttavia costituire una classe riservata ai creditori pregiudicati dalla perdita economica connessa alla dilazione ultrannuale del termine di pagamento.

Il piano era accompagnato da proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., ove era previsto "*... che, a condizione che venga accettata la Transazione Fiscale ... si obbliga a rinunciare ad ogni eccezione e contestazione avente ad oggetto i tributi e contributi oggetto della Transazione Fiscale*"; i crediti erariali inclusi nella transazione fiscale degradati erano quelli raggruppati nella Classe 4.

Con riferimento al passivo erariale, la ricorrente aveva appostato, oltre a fondi in privilegio ed in chirografo, uno specifico fondo a fronte del rischio di soccombenza connesso al giudizio che, alla data di deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo, era pendente dinanzi alla Corte dei Conti – III Sez. Giurisprudenziale Centrale d'Appello, avente ad oggetto il gravame interposto avverso la sentenza che, in primo grado, l'aveva condannata al risarcimento del danno erariale per indebito utilizzo di alcuni crediti di imposta, danno liquidato in complessivi Euro 1.018.681,18.

All'udienza fissata per l'adunanza dei creditori del 26 gennaio 2021, la ricorrente faceva presente che, a seguito dell'esito del giudizio d'appello deciso con sentenza in data 5.8.2020, favorevole alla ricorrente (la pretesa risarcitoria era stata dichiarata estinta per prescrizione), il fondo rischi a copertura del credito in contenzioso era mantenuto ma con altra destinazione, a garanzia di altre imposte o sanzioni. Chiedeva altresì, di poter adeguare la proposta alle indicazioni venutesi a consolidare nella giurisprudenza di legittimità.

L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rinvio dell'adunanza dei creditori a data successiva al 1 marzo 2022, data nella quale la sentenza, ove non impugnata, doveva divenire irrevocabile, al fine di "acquisire certezza dell'eventuale disponibilità di ulteriori risorse da destinare alla massa dei creditori concorrenti"; rappresentava poi la presenza di ulteriori crediti in privilegio ex art. 2752 cod. civ. maturati durante la fase di riserva della procedura e di altri crediti erariali maturati, iscritti e non iscritti a ruolo, non oggetto di contenzioso.

Disposto il rinvio dell'adunanza, la ricorrente ha depositato memoria per l'adeguamento della proposta all'indirizzo consolidatosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione relativamente al diritto al voto dei creditori privilegiati pregiudicati dalla dilazione ultrannuale e, nel dichiarato presupposto che l'adeguamento avesse offerto l'opportunità di consolidare gli effetti, in termini di minori esposizioni, derivanti dagli eventi favorevoli verificatisi dopo il deposito della proposta (ossia, esito favorevole del contenzioso erariale; minore ammontare dei crediti privilegiati generati dall'esercizio dei diritti di regresso ex art. 9 D.L. 183/1998 rispetto a quanto ipotizzato con riferimento all'estensione della garanzia di Medio Credito Centrale; rafforzamento della posizione di mercato nel settore della nautica), ha rappresentato:

- che non sussisteva l'esigenza del degrado dei creditori privilegiati, soddisfatti integralmente e che rimaneva inalterato il trattamento dei creditori chirografari. "in modo da non interferire sui vincoli sinallagmatici già perfezionati";
- che erano formate 6 classi (in luogo delle precedenti 9) e precisamente,

- Classe 1: predefinitivi, creditori assistiti da pegno e creditori assistiti da ipoteca su beni non funzionali, per i quali era previsto il pagamento integrale, senza diritto di voto;
 - Classe 2: privilegiati generali e crediti assistiti da ipoteca su beni funzionali con pagamento oltre l'anno decorrente dall'omologa, per i quali era previsto il pagamento integrale, ma in un tempo eccedente l'anno dall'omologa, con riconoscimento del diritto di voto nei limiti del pregiudizio derivante dalla dilazione dalla dilazione ultrannuale, stimato in euro 258.928,00;
 - Classe 3: fornitori chirografari ed Enti previdenziali chirografari con soddisfo dilazionato nella misura pari al 26%;
 - Classe 4: crediti bancari chirografari con soddisfo dilazionato nella misura pari al 25%;
 - Classe 5: creditori chirografari residui con soddisfo dilazionato nella misura pari al 21%;
 - Classe 6: creditori postergati senza alcun soddisfo;
- che era stato depositato un adeguamento della proposta ex art. 182 ter L.F., con la quale la Società, “... a condizione che venga accettata la presente Proposta ... si obbliga a rinunciare ad ogni eccezione e contestazione avente ad oggetto i tributi e contributi oggetto della Proposta medesima.”

Erano altresì depositati l'aggiornamento della relazione ex art. 160 co. II l.f. ed l'aggiornamento della relazione ex art. 161 l.f.

2. I Commissari hanno depositato, pertanto, relazione successiva alla “proposta di adeguamento”, mettendo in evidenza come l’ “adeguamento” avesse apportato modifiche al piano ed alla proposta originariamente depositati con riferimento a:

- modifica del piano industriale in senso temporale e quantitativo, con conseguente variazione dei tempi di pagamento (inizio dall'anno 2022 e termine nel 2027) e della misura dei pagamenti da eseguire

entro l'anno 2023 (che, indicati nella prima proposta in Euro 968.693 erano indicati in Euro 541.461 della proposta "adeguata"). Per effetto della "traslazione" temporale - evidenziano i Commissari - *"il piano industriale "adeguato" assume l'esercizio che si chiuderà al 31 Dicembre 2021, come esercizio "ante omologa" con un risultato economico positivo di Euro 10.080,00, e con una "Liquidità piano" di Euro 422.196,00"*, mentre *"sia il piano industriale che la proposta concordataria assumono correttamente i flussi rinvenienti dall'esercizio in esame come flussi della continuità"* e *"viene ancora assunta integralmente la liquidità risultante al 31 Dicembre 2020 come flusso della continuità, pur risultando parzialmente generata nel periodo "19 Giugno 2019 – 31 Dicembre 2020"*, periodo assunto nel piano industriale come "consuntivo" il quale si espone un risultato negativo di esercizio;

- modifica della destinazione di un bene immobile facente parte dell'attivo, destinato alla continuità e non più alla liquidazione (in particolare, veniva sottratto alla liquidazione, ritenendolo bene funzionale, il bene individuato nella perizia di stima del C.T. di parte con il numero 10, sprovvisto di separata individuazione catastale, ma consistente in un immobile destinato a magazzino di complessivi mq. 246) e riduzione del valore stimato del bene residuo destinato alla liquidazione, sicché risultava complessivamente diminuito, rispetto alla proposta originaria, il valore dei beni destinati alla liquidazione;
- modifica della proposta ex art. 182 ter mediante formulazione di nuova proposta, con conseguente espunzione della classe 4 della proposta originaria;
- modifica della composizione delle classi;

- modifica della proposta a favore dei creditori privilegiati soddisfatti oltre l'anno; a tale proposito, i Commissari hanno evidenziato che la ricorrente aveva espunto il "Fondo in chirografo interessi di mora" originariamente appostato per Euro 265.000,00 nella classe 8 con previsione di soddisfo nella misura del 21% ed aveva indicato, all'interno della classe 2, una quota dei crediti pari ad Euro 258.928,00 ammessa al voto.

3. In considerazione di quanto rappresentato, nel verbale di deposito dei voti espressi, sulla base delle indicazioni rese all'esito dell'adunanza dei creditori, sono rappresentati due scenari alternativi che, rispetto alle due ipotesi prospettabili con riferimento all'ammissione al voto dei creditori postergati, conteggiano le maggioranze – di valore e per classi – sia considerando che non considerando, ai fini dell'approvazione della proposta concordataria "adeguata", anche i voti espressi anteriormente all'"adeguamento" .

In funzione dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 180 L.F., la ricorrente ha depositato atto di costituzione e i Commissari hanno depositato il loro parere motivato, espresso in temine negativo.

Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato al P.M. sede e notificato ai Commissari ed ai creditori dissenzienti.

Nella memoria di costituzione, la ricorrente ha dedotto la validità dei consensi espressi prima dell' "adeguamento", contestando di aver apportato cambiamenti alla proposta originaria sia con riguardo alla natura (concordato in continuità diretta con la cessione dei beni non funzionali alla continuità stessa), sia con riguardo alle condizioni (percentuale di soddisfazione) offerte ai creditori che avevano espresso il voto che con riguardo alle modalità di attuazione del piano (sei anni dopo l'omologa); ha rappresentato di aver recepito le indicazioni espresse dalla Suprema Corte in tema di diversa allocazione degli interessi spettanti ai creditori titolari di privilegi sui beni funzionali all'esercizio dell'impresa e gli effetti, in termini di minori esposizioni,

derivati dal sopravvenuto annullamento in via definitiva della sentenza con la quale la Sezione Giurisdizionale dell'Umbria della Corte dei Conti l'aveva condannata a rifondere all'Erario la somma di Euro 1.112.961,66.

Ha quindi insistito per l'omologa.

Nel parere motivato ex art. 180 L.F. i Commissari si sono espressi in senso negativo rispetto all'omologa del concordato preventivo proposto. Hanno preliminarmente rappresentato che l'"adeguamento" fosse, in effetti, una nuova proposta, che aveva integralmente sostituito la precedente, di conseguenza riconosciuta come "non fattibile". In ogni caso, hanno rappresentato che con l' "adeguamento", ove mera integrazione, non "risulterebbero ancora adeguatamente superate neppure in sede di "adeguamento", criticità che per mera memoria si ricordano riguardare in sostanza l'adozione della tesi che qualifica i flussi della continuità come "nuova finanza dinamica", il soddisfo dei creditori in base alla "relativity priority rule", l'assimilazione ai flussi di cassa assegnata al ricavato della cessioni dei beni ritenuti non più funzionali, la sensibilità degli obiettivi di piano che permane e probabilmente si accentua in sede di "adeguamento" con il dilatarsi del tempo di realizzazione dello stesso"; rappresentano, inoltre, che l' "adeguamento" non aveva correttamente recepito le indicazioni giurisprudenziali al fine del riconoscimento degli interessi moratori e del corretto esercizio del voto nel limite del "sacrificio" richiesto ai creditori privilegiati ai quali era proposto il pagamento oltre l'anno.

4. Ciò posto, va anzitutto premesso che allorquando già penda una procedura di concordato preventivo non è certamente configurabile una autonoma domanda successiva, giacché, con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico, e dunque unica è la relativa procedura. Sotto altro aspetto, la "privatizzazione" dell'istituto non ha comportato, né avrebbe potuto significare, una completa liberalizzazione del concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale che investe interessi – primo tra tutti la conservazione dell'impresa, specialmente ove la procedura consista nella prospettiva dei

suo risanamento, e quindi quello di tutela della corretta formazione del consenso, anche in relazione alla formazione delle classi dei votanti - non demandabili, in quanto non disponibili, ai contraenti, ma che sono rimessi alla valutazione del tribunale fallimentare.

Se la possibilità di “adeguamento” all’orientamento recentemente consolidatosi in seno alla Suprema Corte relativamente al diritto di voto dei creditori privilegiati “pregiudicati” dal pagamento oltre l’anno, era accordata sul presupposto della percorribilità, prima dell’inizio delle operazioni di voto, di iniziative meramente rafforzative delle prospettive di realizzo dei creditori in base alla proposta già depositata, occorre rilevare come la ricorrente profittasse della dilazione accordata per intervenire – sostanzialmente - sul piano che sorreggeva la proposta originariamente depositata e, conseguentemente, sulla proposta medesima.

Al riguardo, è da rilevare che il contenuto della proposta concordataria non si esaurisce nella percentuale di soddisfazione proposta ai creditori concordatari, giacché anche modifiche della proposta che non comportino apparentemente un mutamento quantitativo delle percentuali di soddisfazione dei crediti chirografari possono assumere rilevanza sui tempi e sulla fruttuosità della liquidazione.

Ancora, con riferimento al contenuto del piano, è da considerare come questo non possa essere disgiunto dalla proposta concordataria della quale costituisce lo strumento di realizzazione, con la conseguenza che se le modifiche non sostanziali della proposta, che dipendono dalle modalità esecutive del piano, necessitano comunque di un aggiornamento della relazione attestatrice, modifiche sostanziali del piano, tali da determinarne la trasformazione, implicano il superamento del precedente accordo.

Nell’ambito del giudizio che deve essere svolto ai fini dell’omologa, devono essere quindi considerati i punti di divaricazione tra la proposta originaria e quella consegnata a seguito dell’adeguamento nonché gli aspetti di discontinuità tra il piano originario e quello riproposto con l’adeguamento, tutti messi in evidenza nel motivato parere ex art. 180 l.f.

Dal raffronto emerge che:

- la proposta originaria – che prevedeva la classe 4, riservata ai crediti erariali oggetto della transazione fiscale – era accompagnata da una proposta ex art. 182 *ter* l.f. (vds. integrazione della proposta ex art. 182 *ter* l.f. in data 2 novembre 2020). A seguito della sentenza della Corte dei conti – Sezione d’appello del 3 aprile 2019, era previsto il mantenimento dello stanziamento del fondo rischi generico di euro 1.018.618,18, destinandolo a ulteriori imposte o sanzioni. In tal senso, pertanto, l’integrazione della qualificazione del fondo ne lasciava inalterati l’ammontare ed il privilegio e, sotto altro aspetto, non incideva sulla composizione delle classi e sulle percentuali di soddisfazione indicate nel ricorso ex art. 161 l.f.. Secondo tale originaria impostazione le eventuali eccedenze del fondo rischi non assorbite, nell’arco del piano, da ulteriori imposte o sanzioni sopravvenute dovevano essere utilizzate come indicate in ricorso (e, quindi, quale “nuova finanza dinamica” che, in quanto generata da flussi di cassa “esogeni” rispetto al patrimonio cristallizzato al momento del ricorso e conseguenti all’esercizio in continuità, non è da ritenere soggetta al rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione);
- l’ “adeguamento” della proposta concordataria depositato in data 20 aprile 2021 è accompagnato da una nuova proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 *ter* l.f. , denominata “proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 182 *ter* legge fallimentare - adeguamento aprile 2021 -” che propone il pagamento integrale, ma dilazionato oltre l’anno, dei crediti erariali privilegiati, inseriti nella classe 2, con riconoscimento del diritto di voto limitatamente alla perdita conseguenziale alla dilazione oltre l’anno e, quanto ai crediti verso l’Agenzia delle Entrate chirografari, il pagamento parziale nella misura del 21%, con inserimento in classe 5; contestualmente, viene accantonato un

fondo rischi privilegiato ex art. 2752 co. I cod. civ. per euro 255.000,00 cui era assegnato il privilegio di cui all'art. 2752 primo comma.

Se, pertanto, la proposta originaria prevedeva il mantenimento del fondo, pur integrandone la qualificazione a fronte del rischio generico di ulteriori sanzioni o imposte, la “proposta adeguata” prevede l’eliminazione del fondo che – come osservato dai Commissari nelle osservazioni all’adeguamento della proposta - avrebbe comportato, in caso di una sua eventuale escussione, un onere concordatario nella misura di euro 342.311,48, pari al soddisfo proposto alla (originaria) classe di appartenenza quantificato dalla ricorrente (28%).

L’“adeguamento” della proposta, pertanto, pur mantenendo formalmente inalterata la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio chirografario, incide, sostanzialmente, sulla destinazione dell’eccedenza del fondo che, secondo l’impostazione originaria, doveva andare a beneficio della continuità (come rilevato dai Commissari nella prima relazione ex art. 172 l.f, ove si segnalava che la società “aveva precisato nella proposta concordataria che l’eventuale minor utilizzo dei fondi appostati rimarrà a beneficio della continuità”).

L’onere concordatario nella prospettiva dell’ “adeguamento” viene quindi assorbito nella parziale ricollocazione dei creditori, conseguente alla nuova proposta di trattamento dei debiti tributari (con conseguente eliminazione della classe 4).

Tale variazione, pur non comportando un mutamento quantitativo della percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari indicata nella proposta, non può quindi considerarsi indifferente per questa categoria di creditori.

- l’ “adeguamento” è sorretto da un piano industriale aggiornato sia relativamente al periodo di durata dalla continuità stessa (di fatto ampliata di un anno rispetto alla originaria proposta), sia in ordine alla sua composizione in senso quantitativo: ed invero, si riducono, nonostante il piano si sviluppi su un arco temporale più lungo di un anno, sia i ricavi preventivati (dagli originari Euro 28.348.112 ad Euro 27.488.739, sia l’ EBIT (dagli originari

Euro 4.266.980 agli attuali Euro 3.806.818) che i “flussi di cassa complessivi”.

Osservano puntualmente in proposito i Commissari giudiziali nel motivato parere ex art. 180 l.f. che la modifica nella durata del piano “*palesa l'impossibilità che la Mondial Marmi possa recuperare nei prossimi esercizi le minori marginalità ottenute nel 2020 riguardando gli obiettivi indicati nel piano industriale che posizionano i primi pagamenti nel primo esercizio post omologa*”, giudizio fondato – in modo condivisibile – sul rilievo che, nonostante la modifica nella durata del piano, non era in ogni caso previsto il non raggiungimento degli obiettivi originari, che risultano ridotti, anche con riguardo ai flussi di cassa attesi. La possibilità di apprezzare la tenuta complessiva del piano “adeguato” è infatti compromesso dalla insufficiente risposta fornita dalla ricorrente alla richiesta dei Commissari di rendere conto dell' eventuale impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità dell'attività dell'impresa e degli eventuali conseguenti effetti della stessa sul piano e sulla proposta formulata: evidenziano in proposito i Commissari che dalla risposta fornita si doveva desumere che la crisi sanitaria avesse influito sulla continuità, in particolare dando origine a “... minori marginalità ...”, senza che fossero adeguatamente chiariti i termini per il loro recupero in quello che era diventato – per effetto della traslazione temporale del piano il primo esercizio postomolga (“allo stato delle attuali conoscenze riteniamo che la Mondial Marmi possa recuperare nei prossimi esercizi le minori marginalità ottenute nel 2020”);

- la parte liquidatoria muta anch'essa, giacché il valore degli immobili ceduti alla procedura passa dagli originari Euro 558.520,00 ad Euro 509.000,00 dell' “adeguamento”, in quanto uno degli immobili originariamente destinati alla liquidazione viene invece destinato alla continuità (l'immobile indicato con il n. 10 nella relazione di consulenza di parte) e viene “prudenzialmente” ridotto di euro 20.000,00 il valore dell'immobile ceduto ai creditori.

L'incidenza di tali variazioni, di portata tutt'altro che trascurabile, ha determinato pertanto il superamento dell'accordo intervenuto con i creditori che avevano espresso il voto anteriormente alla modifica della proposta: le predette modifiche, in buona sostanza, configurano una trasformazione del piano allegato alla prima proposta, tanto che questa propone ai chirografi una medesima percentuale di pagamento ma attraverso un piano che, per un verso, modifica tempi e fruttuosità della continuità e che, con riferimento alla parte liquidatoria, lo stesso contenuto della liquidazione. E se è pur vero che i tempi e la fruttuosità del piano, al pari delle opzioni di programmazione economico-patrimoniali sottese alla sua formulazione, sono aspetti sottratti al controllo del tribunale, perché rimessi alla valutazione dei creditori, la “*ratio*” della previsione di cui all'art. 172 co. II L.F. , dall'altra parte, è quella di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito: il legislatore, nel riconoscere espressamente la facoltà di modifica del piano, ne ha difatti rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto (ossia quindici giorni prima dell'adunanza), senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, e ciò essenzialmente al fine di assicurare che il consenso si fondi sul piano che l'imprenditore dovrà eseguire.

A fronte delle evidenziate modifiche – tempi e modalità nonché contenuto del piano – è da escludere che la manifestazione di voto espressa anteriormente all' “adeguamento” della proposta possa dirsi aderente alla proposta concordataria definitivamente formulata ai creditori: la proposta - come ricordato - non è costituita solamente dalla percentuale proposta ai creditori, ma anche dalle prospettive economiche e temporali di realizzazione del piano, giacché la prognosi favorevole in ordine all'esito del concordato è inevitabilmente connessa, dal punto di vista causale, alla buona riuscita del piano (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521).

Del resto, anche l'orientamento giurisprudenziale che ammette la validità del voto espresso anche anteriormente all'adunanza dei creditori, richiede che l'espressione del

voto corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapposibilità della volontà negoziale delle parti al momento della proposta e dell'accettazione o del dissenso.

Va quindi esclusa la validità del suffragio manifestato prima dell' "adeguamento" che ha apportato, nei termini sopra espressi, modifiche al contenuto del piano e della proposta: *" In tal caso il voto" – come si legge nella motivazione di Cass. n. 3860 del 08/02/2019 - "non correlandosi con la proposta da ultimo presentata, non ha efficacia ai fini dell'adesione alla medesima e necessita di una rinnovazione affinché proposta e risposta, in termini di accettazione o rifiuto, si riferiscano a un contenuto coincidente".*

L'ammissibilità delle modifiche apportate alla proposta concordataria originaria che aveva raggiunto l'approvazione della maggioranza dei creditori non potrebbe essere ricollegata neppure all'art. 179, comma 2 della Legge Fall., introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 33, comma 1, lett. d-ter), dovendosi escludere che, in assenza di eventi estranei alla volontà del debitore e sopravvenuti all'approvazione del concordato ed idonei ad impedirne il corretto adempimento, l'iniziativa per la modifica del piano possa essere assunta al fine di profittare di evenienze sopravvenute al fine di porre rimedio a carenze originarie del piano.

La proposta originariamente votata dai creditori, e superata per effetto dell'"adeguamento" del piano non può costituire oggetto del provvedimento di omologa.

Pertanto, dovendosi assumere i soli voti espressi successivamente all'adeguamento della proposta, la maggioranza non risulta raggiunta né in caso di ammissione al voto dei creditori postergati né in caso di mancata ammissione, (come da verbale in data 25 Ottobre 2021, allegato al parere motivato ex art. 180 l.f. .

Il mancato raggiungimento della maggioranza in ordine alla proposta sostanzialmente modificata in conseguenza del mutamento dei tempi e della fruttuosità del piano e del suo contenuto, è ostativo all'omologa.

P.Q.M.

Non omologa

il Concordato preventivo proposto dalla società Mondial Marmi S.r.L.

Si comunichi.

Perugia, nella camera di consiglio del 31/03/2022

Il Presidente

Dr.ssa Teresa Giardino

Il Giudice rel.

Dr.ssa Stefania Monaldi